

COMUNE DI LASTEBASSE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n 19 del 07.10.2002

ART. 1

Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali vigenti, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla Legge, si applicano le disposizioni dell'art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689, individuando il minimo ed il massimo edittale rispettivamente in Euro 50,00 ed in Euro 500,00.

ART. 2

Quanto stabilito all'art. 1 che precede si applica anche per l'inottemperanza alle ordinanze emesse dall'autorità comunale in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti.

ART. 3

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze dell'autorità comunale, l'autore dell'illecito ha facoltà di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

ART. 4

L'interessato che non intenda avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 18 della Legge 689 del 1981.

ART. 5

Il presente regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la sua entrata in vigore, nonché, se più favorevole al sanzionato, anche alla definizione di violazioni con riguardo alle quali risultino presentati nei termini scritti difensivi ed alla data odierna non sia stata ancora emessa l'ordinanza d'ingiunzione.

ART. 6

Per le violazioni ai regolamenti in vigore e a quelli che verranno adottati dall'ente successivamente, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita all'art. 1, salvo che in ciascun regolamento non si stabilisca una misura diversa; la stessa verrà irrogata dai Responsabili dei servizi, presenti all'interno dell'ente, relativamente a violazioni di norme regolamentari in vigore e appartenenti alla propria sfera di competenza.

ART. 7

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689, con particolare riguardo agli articoli 16, 17 e 18.